

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2169

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(ZOLI)E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(COLOMBO)

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti che siano manuali coltivatori del fondo

*Presentato alla Presidenza il 30 marzo 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, con l'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, venne, fra l'altro, stabilito che detta imposta relativa al commercio del bestiame bovino, ovino e suino, doveva essere assolta con il sistema *una tantum* all'atto della macellazione del bestiame stesso o per il fatto dell'assoggettamento delle relative carni all'imposta di consumo, consentendosi, però, l'esenzione dal tributo per gli *ovini* e *suini* macellati per l'esclusivo consumo familiare.

Successivamente, con il regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, per una più completa attuazione di quel principio di generalità cui si ispira il tributo in argomento, ed anche perché l'esenzione aveva dato luogo ad abusi, venne stabilito che l'imposta entrata per il commercio del bestiame era dovuta, con l'aliquota prevista dalla legge stessa, anche per gli animali destinati al consumo familiare, abrogando così la facilitazione di cui al citato articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Senonché, per ragioni di pratica opportunità collegate al particolare momento, si consentì, con circolare 18 dicembre 1944, n. 61822, che, per i suini macellati *per l'esclusivo consumo familiare*, l'imposta entrata potesse riscuotersi in base all'ordinaria tariffa ridotta alla metà, quota fissa questa successivamente ancora diminuita e determinata, con telegramma circolare n. 69564 del 4 novembre 1946, in lire 250 a capo.

Tale agevolazione, accordata con provvedimento di carattere amministrativo, è stata sempre mantenuta operante, né venne mai modificata la tariffa stabilita nel 1946, tariffa, che con il passare degli anni, era divenuta del tutto irrisoria, proprio in attesa di una nuova disciplina legislativa del settore impositivo in argomento, disciplina ora praticamente attuata con la entrata in vigore della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Poiché la nuova legge non prevede alcuna particolare facilitazione per i suini macellati ad esclusivo uso familiare, ne consegue che, per detto bestiame, l'imposta en-

trata dovrebbe oggi essere riscossa in base alla quota fissa di lire 28 per chilogrammo di carne prevista dalla tariffa recentemente emanata in applicazione della citata legge n. 33.

Senonché il provvedimento ha determinato qualche inconveniente, essendo stato prospettato da più parti che il passaggio dal vecchio regime (di fatto) al nuovo, implica un notevole aggravio fiscale sulle macellazioni di suini ad uso familiare. Nel contempo è stata prospettata l'opportunità di venire incontro anche alle macellazioni familiari del bestiame ovino, ritornando, almeno in parte, al regime agevolativo anteriore alla legge del 1943.

Tenuto conto che dette istanze si palesano meritevoli di considerazione, poiché nella specie si tratta di modesti operatori e

di modesti consumi familiari, e poiché il bestiame così macellato non ha una sfera di esitabilità commerciale, si propone di istituire un regime che, lasciando fermo il principio dell'assoggettamento ad imposta, anche ai fini del necessario controllo, tuttavia mitighi notevolmente il carico fiscale.

E pertanto, con l'articolo unico del presente disegno di legge, si propone che l'imposta generale sull'entrata dovuta a norma della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino, macellato dagli allevatori diretti, che siano manuali coltivatori del fondo, destinato interamente al consumo familiare venga fissata nella misura di lire 250 a capo.

Per il bestiame ovino, negli stessi limiti ed alle stesse condizioni, si propone che l'imposta venga stabilita nella misura fissa di lire 200 a capo.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti, che siano manuali coltivatori del fondo, e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.

Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura di lire 200 per capo.